



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

35045 - PROVINCIA DI PADOVA

Partita IVA 00675340285 – Cod. Fiscale 82002370284 – Tel. (0429) 90683 – Fax 90786

PEC: comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 26/03/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.
-----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore 10.40 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i Consiglieri:

Nominativo	Presente
SCAPIN GIACOMO	SI
FRANCHIN EDUARD	SI
BELLAMIO SILVIA	SI
MORETTI RODOLFO	AG
PERUFFO CARLA	AG
ROMETTO GIUSEPPE	AG
PELOSO DANIELA	SI
SPIGOLON FRANCESCO	SI
MARIGO CRISTIANO	SI
GALLO STEFANO	SI
TOFFANIN BEATRICE	AG
VIGATO FABIO	SI
MASIERO SEVERINA	AG

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, ROSSETTI GIANLUIGI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor SCAPIN GIACOMO nella qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori: VIGATO FABIO, MARIGO CRISTIANO, BELLAMIO SILVIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

E' presente la Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Carla Farinazzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 18/04/2023 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni potevano aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 2022 tali fabbricati sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019:

- comma 756 con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
- Comma 757 con il quale si prevede in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3, comma 2, del D.M. 07/07/2023, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art 2 del medesimo D.M.;

Preso atto che con l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modifiche nella legge 27/11/2023, n. 170, l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato rinviato al 2025;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 900.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

Visto che con il Decreto del Ministero degli Interni del 22 dicembre 2023 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;

Preso atto che, specificatamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, Legge n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Udito il Sindaco il quale illustra il punto con l'assistenza della dott.ssa Carla Farinazzo;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Gallo, Vigato) ed astenuti nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori indicati nel frontespizio,

DELIBERA

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,2 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti, in caso contrario si applica l'aliquota ordinaria;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,8 per mille, di cui la quota del 7,6 per mille è destinata allo Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,8 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,8 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

C) di dare atto che con l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modifiche nella legge 27/11/2023, n. 170, l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle

aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato rinviato al 2025;

- D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- E)** di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di separata votazione che dà il seguente esito: favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Gallo, Vigato) ed astenuti nessuno.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2024

Il Responsabile di Settore

CARLA FARINAZZO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

CARLA FARINAZZO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
SCAPIN GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSETTI GIANLUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ospedaletto Euganeo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCAPIN GIACOMO in data 08/04/2024
Rossetti Gianluigi in data 05/04/2024



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA N. 2 del 26/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/04/2024 al 23/04/2024 ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, in data 18/04/2024.

Il Segretario Comunale
Dott. Rossetti Gianluigi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ospedaletto Euganeo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rossetti Gianluigi in data 06/05/2024